

Le condizioni dell'arruolamento debbono risultare da apposito *contratto*, il quale, a pena di nullità, deve essere fatto per iscritto dinanzi all'autorità marittima o se all'estero dinanzi a quella consolare, e riportato nei registri d'ufficio e trascritto nel giornale nautico, nel quale deve invece essere scritto qualora sia fatto in un paese estero dove manchi l'autorità consolare.

Il contratto d'arruolamento deve essere inoltre, sempre a pena di nullità, firmato dal capitano e dall'arruolato, e, se questi non può o non sa sottoscrivere, da due testimoni. Esso può esser fatto e firmato senza intervento di genitori o tutori anche da minorenni, purchè d'età superiore ai 18 anni, mentre per i minori di tale età deve esser fatto dai rispettivi genitori o tutori, sia personalmente, sia mediante autorizzazione da depositarsi nell'ufficio marittimo, risultante da atto notarile o, in carta libera, del sindaco locale.

Nello stesso contratto deve essere enunciato in modo chiaro e preciso la durata dell'arruolamento e la navigazione per cui ha luogo; però, per speculazioni commerciali, possono essere tenute segrete la destinazione e la navigazione, purchè l'equipaggio sia di ciò avvertito e consenta, per iscritto, di arruolarsi a tale condizione.

63. L'arruolamento può esser fatto a tempo, o con partecipazione agli utili. Il primo può essere *a viaggio*¹⁾, cioè per un viaggio determinato qualunque ne sia la durata, con un determinato salario; o *a mese*, cioè per uno o più viaggi stabilendo il salario per ogni mese di navigazione.

L'altro comunemente detto *alla parte*, può essere con

mento o prima della partenza, l'indennità è eguale a un mese di salario; se dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'armamento è eguale a quaranta giorni di salario; se sulle altre coste d'Europa e su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal canale di Suez o dal mar Rosso l'indennità è di sei mesi di salario; di quattro se il congedo è dato in qualunque altro luogo.